

Causa C-526/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (France)

Data della decisione di rinvio:

28 giugno 2019

Ricorrente:

Entoma SAS

Resistenti:

Ministre de l'Économie et des Finances (Ministro dell'Economia e delle Finanze)

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione)

(omissis)

Visto il seguente procedimento:

La società Entoma ha chiesto al tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) di annullare il decreto del 27 gennaio 2016 con cui il prefetto di polizia di Parigi ha disposto la sospensione dell'immissione in commercio di insetti interi destinati all'alimentazione umana da essa commercializzati e ha ordinato il loro ritiro dal mercato sino all'ottenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio, previa valutazione volta a dimostrare che essi non presentano rischi per i consumatori.

Con sentenza (omissis) del 9 novembre 2017, il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) ha respinto la domanda.

Con sentenza (omissis) del 22 marzo 2018, la cour administrative d'appel de Paris (Corte d'appello amministrativa di Parigi) ha respinto l'appello interposto avverso detta sentenza dalla società Entoma.

(omissis) [L]a società Entoma chiede che il Conseil d'État voglia:

- 1) annullare il menzionato decreto;
- 2) statuire nel merito della causa e accogliere il suo appello;

(omissis). **[Or. 2]**

(omissis) [L]a società Entoma sostiene che la cour administrative d'appel de Paris:

- è incorsa in un errore di diritto dichiarando che i prodotti da essa commercializzati erano soggetti al regolamento (CE) n. 258/97, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, mentre, essendo composti da insetti interi consumati come tali, detti prodotti esulavano dal suo ambito di applicazione;
- (omissis) [motivo basato sul diritto interno].

(omissis) [I]l Ministro dell'Economia e delle Finanze conclude per il rigetto dell'impugnazione (omissis).

(omissis)

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 267;
- il regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997;
- il regolamento (UE) 2015/2283 del 25 novembre 2015;
- (omissis)
- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2016, Davitas GmbH c. Stadt Aschaffenburg (causa C-448/14);

(omissis)

Considerando quanto segue **[Or. 3]**:

1. (omissis) [riepilogo del procedimento sopra esposto]
2. Ai sensi del considerando 2 del regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, vigente all'epoca dei fatti e sulla base del quale è stato adottato il decreto prefettizio: «(...) *per tutelare la salute pubblica, è necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti*

alimentari siano sottoposti ad una valutazione unica della loro innocuità in base ad una procedura comunitaria prima della loro immissione sul mercato della Comunità (...)». Ai sensi dell'articolo 1 di tale regolamento: «1. Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari. 2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle seguenti categorie: (...) e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato; (...)». Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento: «1. I prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento non devono: (...) presentare rischi per il consumatore (...)». Ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento: «1. Il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità (in appresso denominato "richiedente") presenta una domanda allo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere immesso per la prima volta. Esso trasmette contemporaneamente copia della domanda alla Commissione. 2. Si procede alla valutazione iniziale prevista dall'articolo 6. Al termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 informa senza indugio il richiedente: che può procedere all'immissione del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato, quando non sia richiesta la valutazione complementare di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e non sia stata formulata alcuna obiezione motivata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, oppure che è necessaria una decisione di autorizzazione conformemente all'articolo 7».

Sulla fondatezza della sentenza per quanto riguarda la proporzionalità delle misure stabilite dal decreto prefettizio

3. (omissis) [Or. 4]
4. (omissis) [rigetto del corrispondente motivo]

Sulla fondatezza della sentenza per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997

5. Ai sensi del considerando 8 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti: «L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe in linea di principio restare lo stesso del regolamento (CE) n. 258/97. Tuttavia, dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti. Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti». Ai sensi dell'articolo 1 di detto regolamento: «1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione. 2. La finalità del presente regolamento è garantire l'efficace funzionamento del mercato interno,

assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori». In forza del suo articolo 2, tale regolamento si applica all'immissione sul mercato dell'Unione di nuovi alimenti e, ai sensi del suo articolo 3: «2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) “nuovo alimento”: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie: (...) v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione (...)». Infine, ai sensi dell'articolo 35 del menzionato regolamento: «(...) 2. Gli alimenti che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, che sono legalmente immessi sul mercato entro il 1° gennaio 2018 e che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino all'adozione di una decisione, a norma degli articoli 10, 11 e 12 o degli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, a seguito di una domanda di autorizzazione di un nuovo alimento o di una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo presentata entro la data specificata nelle norme di esecuzione adottate a norma, rispettivamente, dell'articolo 13 o 20 del presente regolamento, ma non oltre il 2 gennaio 2020». [Or. 5]

6. Per dichiarare che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento del 27 gennaio 1997 deve essere interpretato nel senso che comprende gli insetti interi consumati come tali, pacificamente non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità fino all'entrata in vigore di detto regolamento, la cour [administrative] si è basata sulla sentenza del 9 novembre 2016, Davitas GmbH c. Stadt Aschaffenburg (C-448/14) con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, interpretando l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, ha dichiarato che quest'ultimo è «caratterizzato da una duplice finalità, la quale consiste non soltanto nel garantire il funzionamento del mercato interno dei nuovi prodotti alimentari, ma anche nel proteggere la salute pubblica contro i rischi che questi possono generare» e che esso «mira a stabilire all'interno dell'Unione standard comuni nel settore dei nuovi prodotti alimentari e dei nuovi ingredienti alimentari, i quali si traducono, in particolare, come risulta dal considerando 2 del regolamento medesimo, nell'istituzione di una valutazione unica della loro innocuità in base ad una procedura comunitaria prima della loro immissione sul mercato dell'Unione».
7. La società Entoma sostiene che la sentenza della cour [administrative] da essa impugnata si basa su un'interpretazione erranea dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento del 27 gennaio 1997. A suo avviso, tali disposizioni riguarderebbero espressamente solo gli «ingredienti alimentari isolati a partire da animali» e non gli animali interi, che sono esclusi dal loro ambito di applicazione materiale, come hanno peraltro ritenuto le autorità britanniche e belghe, le quali non hanno vietato l'immissione in commercio di insetti interi senza previa

autorizzazione. Essa sostiene, richiamandosi al considerando 8 del regolamento del 25 novembre 2015, che ha abrogato e sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2018, il regolamento del 27 gennaio 1997, che l'inclusione degli insetti interi nella categoria dei nuovi alimenti, risultante dall'articolo 3, paragrafo 2, punto v), del regolamento del 25 novembre 2015, non precisa la precedente definizione, che riguardava soltanto le parti di animali, ma ne ha modificato la portata mediante un'aggiunta. La società ricorrente ne deduce che i suoi prodotti alimentari costituiti da insetti interi erano stati legalmente immessi in commercio anteriormente al 1° gennaio 2018 e beneficiano pertanto delle misure transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento del 25 novembre 2015, che consente di mantenerli sul mercato purché siano oggetto, entro il 2 gennaio 2020, di una domanda di autorizzazione in quanto nuovi alimenti o di una notifica in quanto alimenti tradizionali soggetti al regime definito da detto regolamento.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze sostiene che non ricorrevano motivi di igiene per escludere l'immissione in commercio di insetti interi dall'ambito di applicazione del regolamento del 27 gennaio 1997, conformemente al considerando 2 del medesimo regolamento, che persegue un obiettivo di sanità pubblica, in quanto il consumo di insetti interi presenta i medesimi rischi del consumo di ingredienti alimentari isolati a partire da animali.
9. Tenuto conto delle possibili interpretazioni divergenti dei termini del menzionato regolamento del 27 gennaio 1997, la questione se il suo articolo 1, paragrafo 2, lettera e), debba essere interpretato nel senso che ricadono nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure si applichi soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire da insetti, solleva una seria difficoltà di interpretazione del diritto dell'Unione. (omissis). [rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE] **[Or. 6]**

DECIDE:

(omissis) [formula la seguente questione]: se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del 27 gennaio 1997 debba essere interpretato nel senso che ricadono nel suo ambito di applicazione gli alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, oppure si applichi soltanto agli ingredienti alimentari isolati a partire da insetti.

(omissis) **[Or. 7]**

(omissis) [firme]